

IL CHIMICO ITALIANO

Periodico di informazione dei Chimici d'Italia
Anno VI • N.º 4 luglio - agosto 1995



USL e “assistenza alle aziende”

Messi in difficoltà dalla recente stretta ai finanziamenti statali, alcuni Enti pubblici hanno ritenuto che il “ricorso al mercato” per una quota di autofinanziamento possa realizzarsi allegramente, senza por mente all'esistenza di leggi e regolamenti tuttora in vigore. Un caso emblematico tra tali tentativi ha avuto dal Consiglio Nazionale dei Chimici una pronta risposta, fondata sulle considerazioni generali qui riportate.

Un'Unità Sanitaria Locale ha trasmesso a tutte le aziende di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari di origine animale una circolare nella quale, facendo richiamo a una stipulata Convenzione con una Università statale, offre una “assistenza alle aziende del territorio” al fine di eseguire esami batteriologici delle produzioni alimentari.

L'iniziativa, e ancor più l'eventuale attuazione pratica di quanto l'USL ha proposto con la circolare, contrasta con numerosi principi del nostro ordinamento.

L'eventuale potere di stipula di contratti di diritto privato dell'Ente pubblico Unità Sanitaria Locale trova infatti precisi e invalicabili limiti nei confronti del rispetto delle finalità, funzioni, e dei pubblici interessi che l'Ente rappresenta.

L'esecuzione di incarichi di “assistenza alle aziende” si manifesta così sicuramente ultroneo a tali limiti, e più in particolare se tale assistenza è finalizzata a mettere l'azienda in condizione di superare i controlli previsti dalla legge dello Stato, di cui la stessa Unità Sanitaria Locale è incaricata.

Oltre ai limiti suddetti, connaturati con la natura pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, è evidente che l'iniziativa si pone in violazione di una serie di limiti esterni, derivanti dalla circostanza che la “assistenza alle aziende” prospettata fa parte di competenze specifiche ed esclusive di una libera professione formalmente eretta in Albi tenuti da Ordini professionali. Né può fungere da giustificazione la ventilata esistenza di una “convenzione” della Unità Sanitaria Locale con una Università. Ciò perché anche quest'ultima, quale Amministrazione dello Stato, è sottoposta ai medesimi, inderogabili, vincoli di cui si è detto.

Nessuna interpretazione estensiva di norme e regolamenti che autorizzano una qualche marginale attività di carattere privatistico degli enti

pubblici - a volte pur presenti nel nostro ordinamento - può consentire di superare i limiti interni ed esterni di cui si è detto, sopra i quali presiedono, a somma tutela e garanzia, gli articoli 54 e 98 della Costituzione, che impediscono ogni e qualsiasi attività del genere da parte di enti pubblici. E' il caso inoltre di rammentare che se l'attività privatistica fosse posta in essere con intenti dolosi, volti cioè a procurare a se stesso, quale pubblico impiegato, un vantaggio anche non economico, e anche lecito, si configurerebbe una ben più grave responsabilità penale per tutti gli agenti.

Massimo D'Ambrosio